

Abstract. *La disposizione dell'art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto, l'azione di responsabilità precisata dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dell'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata. Il Tribunale di Terni, nel caso in esame, richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, alla luce del quale "in tema di responsabilità del venditore/costruttore per gravi difetti dell'opera, l'art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, come l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile; pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale". Alla luce di ciò, il Giudice condanna il costruttore al risarcimento, per equivalente, dei danni subiti dall'acquirente, ritenendo che, non avendo lasciato completa autonomia tecnica e gestionale alle imprese appaltatrici ed avendo esercitato poteri di direttiva e di controllo sull'operato di tutti i soggetti coinvolti, la responsabilità dei vizi e difetti costruttivi vada ascritta in capo allo stesso.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI

SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A.C. ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) /2011 promossa da: M.M. e M.S. elettivamente domiciliati in (...) presso lo studio dell'avv. C.R. che li rappresenta e difende per procura speciale in atti

ATTORI

contro

S.R., n.q di titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R." elettivamente domiciliato in (...) presso lo studio dell'avv. S.E. e dell'avv. C.F. che lo rappresentano per procura speciale in atti

CONVENUTO

e

Fallimento F.LLI P. SRL, in persona del curatore

TERZO CHIAMATO contumace

OGGETTO: risarcimento del danno *ex art* 1669 c.c.

CONCLUSIONI: all'udienza del 17.06.2015 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni:

per parte attrice: "Piaccia all. Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, per le ragioni tutte dedotte in atti, condannare l'Impresa Costruzioni S.R., in persona del titolare S.R. a corrispondere agli attori la somma di € 7.953,83, così indicata secondo la quantificazione contenuta nella C.T.U. del geom. F. acquisita in giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge sino al saldo, o quella somma maggiore (da rapportarsi, in ipotesi, alla valutazione di cui alla C.T.P. prodotta) o minore ritenuta equa e di giustizia; con condanna della convenuta, *ex art.* 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni in favore degli attori da determinarsi anche in via equitativa, e/o comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in ogni caso con vittoria delle spese e competenze tutte di lite comprensive del rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, anche del procedimento per A.T.P., con condanna, quindi, del convenuto al rimborso in favore degli attori delle spese di C.T.U. e C.T.P.";

per la convenuta: "come da come da comparsa di costituzione e risposta precisando che la domanda di manleva deve ritenersi formulata nei confronti della curatela del fallimento della società F.lli P. s.r.l."

Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. introdotto con la riforma del processo civile (L. 18.6.2009, n. 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, trattandosi di norma di immediata applicazione anche ai giudizi instaurati in data anteriore.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato, M.M. e S.M., sito in (...) facente parte della palazzina (...), posto al piano (...), distinto al NCEU del medesimo Comune, al foglio (...), particella (...) sub (...), assumendo la presenza di vizi e difetti costruttivi, riconducibili all'alveo della disposizione di cui all'art. 1669 c.c., convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, S.R., n.q. di titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R.", quale impresa che aveva realizzato e venduto l'immobile, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le spese di ripristino e di eliminazione di gravi difetti di costruzione, quantificate in € 15.904,62, oltre che al rimborso delle spese sostenute nel procedimento per ATP, per c.t.p. e per la c.t.u. In fatto esponevano: che in data 30.10.2003 avevano acquistato l'immobile sopra descritto dalla ditta convenuta: che l'immobile presentava evidenti segni di condensa e muffa nelle pareti perimetrali, nonché infiltrazioni di acqua sulle pareti est e nord del soggiorno, al di sopra dei pensili della cucina, nel ripostiglio, nella parete del bagno, della camera e nella cabina armadio; che detti vizi e difetti, descritti nella relazione a firma dell'arch. T.C., venivano denunciati alla ditta convenuta in data 03.12.2009; che detti gravi vizi e difetti erano addebitabili all'erronea esecuzione dei lavori da parte del costruttore e senza che lo stesso si fosse comunque attenuto alle regole dell'arte, non avendo provveduto ad effettuare la correzione dei ponti termici, avendo omesso di realizzare uno scarico verso l'esterno che consentisse di utilizzare nel locale cucina una cappa aspirante, avendo erroneamente posato in opera la soglia della finestra del soggiorno; che essi ricorrenti depositavano ricorso per A.t.p.; che in data 18.10.2010 l'ausiliario nominato dal Tribunale depositava l'elaborato peritale; che la relazione evidenziava la esistenza dei vizi e dei difetti da essi dedotti - concernenti la presenza di muffe e di infiltrazioni di acqua - e la riconducibilità causale degli stessi ad una esecuzione non a regola d'arte da parte del costruttore; che l'ausiliario individuava i lavori necessari per gravi difetti riscontrati, quantificando i relativi costi nella somma complessiva di € 7.953,83; che essi attori avevano diritto alla corresponsione da parte della convenuta della somma di € 15.904,62, cui andavano aggiunte le spese sostenute per l'accertamento dei vizi e dei necessari lavori di riparazione, pari ad € 734,40 per ctp ed € 780,22 per ctu.

Si costituiva S.R., n.q. di titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R." che contestava l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In fatto eccepiva il difetto di legittimazione passiva non essendo applicabile nella specie l'art. 1669 c.c. che presupponeva che il venditore avesse anche realizzato l'opera. A tal fine esponeva: che essa convenuta aveva progettato il compendio immobiliare, nell'ambito del quale era compreso l'appartamento acquistato dagli attori, affidando, in completa autonomia, la realizzazione delle parti murarie alla società F.C., la posa in opera ed il collaudo degli impianti termico idraulici alla F.lli P. s.r.l., la direzione dei lavori all'arch. L.T.; che i vizi ed i difetti riscontrati dal c.t.u. erano per lo più riconducibili a carenze esecutive e difformità progettuali poste in essere dalla F.lli P. s.r.l.; che, pertanto, era interesse di essa convenuta chiamare

in causa la società F.lli P. s.r.l. al fine di essere tenuta indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda attore. Infine contestava la quantificazione dei danni operata dagli attori in quanto la somma richiesta era superiore a quella accertata in sede di a.t.p.

Si costituiva la F.lli P. s.r.l. che contestava l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.

Il processo interrotto, a seguito del fallimento della F.lli P. s.r.l., veniva regolarmente riassunto dall'attrice.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti tempestivamente e ritualmente prodotti, l'acquisizione del fascicolo relativo all'a.t.p. e l'assunzione della prova orale, per interpellato e per testi.

Diritto

a. Sulla domanda risarcitoria *ex* art. 1669 c.c.

Preliminarmente va rilevato che la disposizione dell'art. 1669 c.c. configura una responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, sancita per finalità di interesse generale, che trascende i confini dei rapporti negoziali tra le parti. Pertanto l'azione di responsabilità precisata dalla suddetta norma può essere esercitata non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dell'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, senza che abbia rilievo la specifica identificazione del rapporto giuridico in relazione al quale la costruzione è stata effettuata (Cass. 28.4.2004 n. 8140). A ciò merita aggiungere che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, "In tema di responsabilità del venditore - costruttore per gravi difetti dell'opera, l'art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, come l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera è a lui riferibile; pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera è affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale" (cfr. Cass. 2005 n. 567). Nel caso di specie, dalla espletata istruttoria è emerso: che gli attori hanno acquistato l'immobile dalla convenuta; che S.R., n.q. di titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R." ha progettato l'opera ed ha appaltato la realizzazione delle opere murarie alla società F. Costruzioni nonché la posa in opera ed il collaudo degli impianti alla società F.lli P. s.r.l., senza tuttavia lasciare alle imprese appaltatrici la completa autonomia tecnica e gestionale, esercitando per contro, un controllo attraverso tecnici di sua fiducia, designati nelle persone dei progettisti e direttore dei

lavori, L.T. e G.T. (cfr. verbale di udienza del 19.10.2012 dichiarazioni rese da L.T. e da G.T.); che, pertanto, la responsabilità per i vizi ed i difetti costruttivi ben può essere ascritta alla ditta di S.R., avendo quest'ultimo, nella costruzione dell'immobile, esercitato un potere di direttiva o di controllo sull'operato di tutti i soggetti coinvolti.

Ciò detto, ritiene il giudicante che, sulla base delle risultanze della ATP, acquisita nel corso del giudizio, non contraddetta da valide osservazioni di parte, la fattispecie debba essere inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 e ss. c.c., in relazione alla natura dei vizi e difetti concretamente riscontrati nel caso di specie i quali, considerati nella loro complessità ed unicità, appartengano al novero dei gravi vizi che la corposa elaborazione giurisprudenziale ha ritenuto ricompresi nella garanzia di cui all'art. 1669 c.c.

In sede di elaborato peritale eseguito in sede di a.t.p., acquisito nell'ambito del presente giudizio, sono stati accertati, in quanto eziologicamente riconducibili a violazione delle *leges artis* da parte della convenuta, vizi inerenti le opere murarie e la presenza di fenomeni di infiltrazioni.

In particolare il tecnico ha riscontrato: "la presenza di cospicue muffe e scrostamenti degli intonaci in corrispondenza della trave di coronamento tetto per tutta la lunghezza della parete lato cucina (Allegato A foto dalla n. 1 alla n. 6), tracce di eccessiva condensa nella parete lato Est del soggiorno (foto n. 7), nelle pareti Nord del salotto e dell'annesso ripostiglio (foto dalla n. 9,10,11,12) così come nelle camere da letto e nel bagno se pur in misura minore, posizionate nell'intorno delle travi in c.a., all'altezza del soffitto, segno questo di evidenti fenomeni di ponte termico"; la presenza di infiltrazioni di acqua meteorica sulla porta finestra lato est. Quindi ha accertato: che "l'effetto del ponte termico è riconducibile all'assenza di rivestimenti esterni alle strutture in c.a. come esempio tavole in laterizio o polistirene, cosa che avrebbe consentito una minore discontinuità del comportamento termico delle pareti ed amplificato dalla presenza di 20 cm di blocchetti con intercapedine d'aria in luogo della muratura in blocco termico"; che altra causa dell'effetto del ponte termico, con particolare riferimento alla zona cucina, è la presenza di una sola presa di areazione in luogo delle due previste per legge e nella mancanza di appositi scarichi per le cappe da cucina; che le infiltrazioni di acqua meteorica sulla porta finestra lato est sono causate dalla complanarità tra la soglia in marmo esterno ed il pavimento interno.

Ciò premesso, i vizi in questione, da considerare nella loro complessità ed unicità, appartengono al novero dei gravi vizi che la corposa elaborazione giurisprudenziale ha ritenuto ricompresi nella garanzia di cui all'art. 1669 c.c. Secondo la Cassazione, difatti, "i gravi difetti che danno luogo a responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente *ex art.* 1669 c.c. sono ravvisabili non solo nell'ipotesi di rovina o di pericolo di rovina dell'immobile, ma anche in presenza di fatti che, senza influire sulla stabilità, pregiudichino in modo grave la funzione cui l'immobile è destinato e dunque

la godibilità e la fruibilità dello stesso sotto l'aspetto abitativo, come quando la realizzazione è avvenuta con materiali inadeguati e/o non a regola d'arte e anche incidenti su elementi secondari e accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti) purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione" (App. Roma, 3 maggio 2011, n. 2002; Cass. civ., 28 aprile 2004, n. 8140; Cass. civ., 29 aprile 2008, n. 10857). La Corte ha, in particolare, riconosciuto la natura di vizi *ex art. 1669 c.c.*, nel caso di fessurazioni e crepe nella pavimentazione (Cass. civ., 29 aprile 2008, n. 10857), distacco di intonaco (Trib. Savona, 3 luglio 2004; Cass. civ., 10 aprile 1996, n. 3301), manifestazione di efflorescenze ed infiltrazioni (Trib. Cagliari, 14 novembre 2006, n. 2786; Cass. civ., 4 novembre 2005, n. 21351; sono stati ritenuti gravi difetti rientranti nella norma in questione i vizi di costruzione dei lastrici solari, C.C. 4692/1999; C.C. 2775/1997, i vizi del rivestimento esterno dell'edificio, C.C. 6741/1983, i vizi di impermeabilizzazione, C.C. 2260/1998, per l'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, Cass. 2013 n. 84). Il CTU ha quantificato, con valutazione che deve ritenersi congrua (va rilevato che all'udienza del 11.03.2013 e alla successiva udienza del 21.05.2014 gli attori hanno rinunciato alle contestazioni mosse alla consulenza disposta in sede di a.t.p. e, per l'effetto, hanno precisato le conclusioni riducendo la domanda risarcitoria al *quantum* così come determinato dall'ausiliario del Tribunale), i costi necessari per l'eliminazione definitiva dei difetti riscontrati nella somma complessiva di € 8.486 (rivalutata ad oggi la somma di € 7.953,83) (cfr relazione depositata in data 18.10.2010). Su detta somma sono altresì dovuti i c.d. interessi compensativi, dalla data della domanda alla data della presente sentenza, in quanto deve essere remunerato il creditore per il mancato godimento della somma suddetta. Trattandosi in definitiva di una voce di danno, secondo le Sezioni unite del 17/2/1995 n. 1712, la relativa prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice, mediante criteri presuntivi ed equitativi; il tasso di tali interessi non necessariamente deve essere quello legale, ma "deve essere tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto". In ogni caso gli interessi "non possono essere fatti decorrere dalla data dell'illecito ed essere calcolati sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata", ma devono essere calcolati sugli importi parziali della "somma capitale", rivalutata di anno in anno, fino alla data della sentenza. Ora, considerata l'epoca dell'illecito (o meglio della domanda), la qualità e la condizione personale del creditore e le caratteristiche della fattispecie concreta, appare congruo liquidare per tal voce di danno un interesse medio del 2,5% (quale coefficiente inferiore tra il rendimento medio dei titoli di stato e la media degli interessi legali relativi all'anno dell'illecito), in via equitativa. In conclusione, S.R., n.q. di titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R." va condannato al risarcimento del danno per equivalente e, quindi, al pagamento della somma complessiva di Euro 8.486 al valore attuale, oltre interessi al tasso medio del 2,5% calcolati dalla domanda ad oggi, sul

capitale originario, rivalutato anno per anno, e interessi legali, dalla presente pronuncia al saldo per la mora.

b. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dagli attori

Ritiene il Tribunale che le circostanze del caso che hanno reso necessario l'espletamento della prova orale al fine di verificare l'oggettiva applicabilità dell'art. 1669 c.c. escludono la sussistenza della colpa grave e/o della mala fede nel comportamento della convenuta che ha ritenuto di resistere alla domanda con conseguente rigetto della domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.

c. Sulla domanda di manleva proposta nei confronti della curatela del fallimento della società F.Ili P. s.r.l.

La domanda formulata dalla convenuta nei confronti della società F.Ili P. s.r.l. *in bonis* e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nei confronti della curatela del fallimento della stessa è improcedibile. Come noto, in proposito, risulta ormai "*ius receptum*" - anche a seguito dei numerosi interventi del Supremo Collegio di Cassazione (cfr. la sentenza 23 settembre-10 dicembre 2004, n. 23077, resa a Sezioni unite, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 12) - il principio per il quale rientrano nelle azioni attratte dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l. fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscano premessa di una pretesa nei confronti della massa, quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare, sia la richiesta di accertamento di un credito nei confronti del fallito, sia le azioni tese a far valere diritti verso quest'ultimo, incidenti sul suo patrimonio (in tal senso: *ex multis*, cfr. anche: Cass., 22.05.2002, n. 7510, in *Giust. civ. Ma.* 2002, 903). D'altra parte, sussiste pacificamente la competenza del Tribunale Fallimentare per tutte le questioni che rimangono influenzate dal fallimento, oltre a quelle che traggono origine dal dissesto. Conseguentemente, da un lato, la "*vis attractiva*" della procedura fallimentare ex artt. 24 e 52 della legge fallimentare si estende ai giudizi pendenti all'atto della dichiarazione di fallimento e determina una ipotesi di improcedibilità in sede ordinaria, per cui, se nelle more del giudizio - iniziato contro il debitore "*in bonis*" - sopravviene la dichiarazione di fallimento di costui, non può il giudizio medesimo essere proseguito o riassunto verso il Curatore, ogni ragione verso il fallito dovendo essere accertata secondo le norme stabilite dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, cioè mediante lo speciale procedimento di verifica dello stato passivo (cfr. sul punto: Cass., sent. 31.03.2006, n. 7252); dall'altro lato, può ritenersi principio pacifico che non si possa agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per ragioni vantate verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, comma secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire, attraverso

L'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 ss. della stessa legge fallimentare. La "ratio" di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere diritti nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del Curatore). A questo punto, va anche rilevato che l'art. 52, secondo comma, l. fallimentare, in relazione agli artt. 93 ss. della stessa legge, non pone una questione relativa alla competenza (influenzata dalla "vis attractiva" del Tribunale fallimentare), bensì una questione di specialità del rito, il che comporta la dichiarazione d'inammissibilità della pretesa creditoria azionata in via ordinaria nei confronti di un debitore sottoposto a fallimento (o a liquidazione coatta amministrativa), dichiarazione che va emessa prima e indipendentemente dal rilievo di una eventuale incompetenza (Cass.: 23 dicembre 2003, n. 19718, in *Dir. prat. Soc.*, 2004, n. 21, n. 89; 23 aprile 2003, n. 6475, in *Fallimento*, 2004, n. 21, n. 89; 23 aprile 2003, n. 6475, in *Fallimento*, 2004, n. 541; 10 gennaio 2003, n. 148, in *Dir. Fall.*, 2003, II, 16; 09 settembre 2002, n. 13057, in *Fallimento*, 2003, n. 821; 13 giugno 2000, n. 8018, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 1281). Si tratta di un orientamento, cui questo Giudice intende aderire, senz'altro conforme al dettato normativo e al sistema della legge fallimentare, diretto ad individuare - più che l'Organo competente all'accertamento dei o crediti - il procedimento stesso a tal fine destinato; e ciò, per concentrare ogni accertamento di situazioni creditorie davanti all'Organo demandato a conoscere le azioni tese a far valere diritti sul patrimonio del fallito, onde assicurare, mediante un rito implicante la partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto del principio della concorsualità. Invero, il carattere peculiare della normativa fallimentare in materia di accertamento del passivo consiste proprio nel porre le regole di un particolare procedimento, quale strumento di cognizione attribuito ad un Giudice la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza. In effetti, un profilo di competenza è anche ravvisabile nella materia "de qua", se con esso si vuol fare riferimento all'individuazione del Giudice delegato a trattare l'attrazione in tale procedimento della domanda volta ad azionare un credito nei confronti della curatela dipende, non da quella individuazione, bensì dalla necessità che - nella fase preliminare, a carattere sommario - il credito "de quo" segua il meccanismo procedimentale di cui agli artt. 93 ss. l fall., cioè un rito del tutto peculiare e non derogabile.

Del resto, si deve rilevare che in molti casi un problema di competenza (intesa in senso proprio, cioè come misura del potere giurisdizionale attribuito a ciascun ufficio giudiziario nei confronti

degli altri appartenenti allo stesso ordine, secondo i criteri stabiliti dalla legge) neppure si pone. Ciò avviene quando il Tribunale in sede ordinaria, come nella fattispecie, sia anche quello del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento. In tali casi il rapporto tra giudizio ordinario di accertamento di un credito e procedimento di verifica concorsuale resta soltanto affidato alla questione di rito, comportante l'inammissibilità/improcedibilità della domanda proposta contro la Curatela. Ed il relativo accertamento, per sua natura (collegata al carattere esclusivo e inderogabile del procedimento di verifica in sede fallimentare), va compiuto in via pregiudiziale, sicché, anche quando una questione di competenza in senso proprio non si ponga, suddetto accertamento acquista carattere assorbente, con la conseguenza che anche in tale ipotesi la domanda avanzata nei confronti della curatela va dichiarata improcedibile. Riassumendo: l'art. 52 l. fall. prescrive che ogni credito nei confronti del fallito debba essere accertato secondo le forme di cui agli artt. 92 ss. l. fall., norme che impongono, per un verso, la competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare e, per altro verso, uno speciale procedimento, ispirato alla tutela di una più vasta sfera di interessi, con i quali deve necessariamente interagire e confrontarsi quello del creditore procedente in via ordinaria (v. per tutte Cass., Sez. un., 10.12.04 n.23077); in ossequio al sistema degli artt. 52 e 92 ss. della legge fallimentare sussiste, dunque, una competenza esclusiva del tribunale fallimentare in sede di accertamento di crediti verso il fallito; recita, infatti, testualmente l'art. 52 l. fall. "... ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite nel capo V ...", ossia mediante la presentazione della domanda di insinuazione al passivo, tempestiva o tardiva, ex artt. 92 ss. l. fall.; tale sistema normativo stabilisce gli effetti del fallimento nei confronti dei creditori che agiscano verso il fallito per vedere soddisfatte le proprie ragioni: i creditori debbono partecipare al concorso nelle forme previste dalla legge fallimentare (cfr. Cass. 20.3.65 n. 465, in *Dir. fall.*, 1965, II, 253, secondo la quale l'istanza di ammissione al passivo di cui all'art. 52 costituisce l'unico modo di proporre domanda giudiziale per far valere il proprio credito nei confronti del debitore fallito); il blocco delle azioni, pertanto, si concreta nella inammissibilità di una nuova domanda e nella improcedibilità rilevabile d'ufficio (cfr. Tribunale Napoli 27.10.81, in *Dir. fall.*, 1982, II, 1246) della domanda precedentemente proposta, salva la sua riviviscenza alla revoca o alla chiusura del fallimento; la Suprema Corte, infatti, ha rilevato che ai sensi dell'art. 52, il fallimento del debitore comporta l'improcedibilità della domanda contro di lui proposta, in quanto la materia del contendere è attribuita dalla legge in modo esclusivo al giudice fallimentare, secondo un procedimento ispirato alla tutela di una più vasta sfera di interessi; in conclusione, quindi, deve essere fatta valere nelle forme di cui agli artt. 93 ss. l. Fall. anche la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno, avendo ad oggetto una pretesa necessariamente assoggettata alle regole del concorso (cfr. Cass. 9.12.98 n. 12396, in *Fallimento*, 1999, 1008). La convenuta avrà quindi l'onere di far valere il proprio credito mediante insinuazione al passivo ai sensi degli artt. 93 ss. l. fall. In particolare, interviene deroga a "siffatta competenza solo quando l'intenzione del creditore

di perseguire il fallito al suo rientro *in bonis* e, quindi, di non avanzare richiesta di sorta nei confronti del fallimento sia stata chiaramente ed inequivocabilmente espressa" (Cass. 5.3.1990, n. 1729). Nel caso di specie la convenuta non ha in alcun modo precisato o comunque manifestato l'intenzione di voler preconstituire un titolo da far poi solo eventualmente valere nei confronti della società per l'ipotesi del suo ritorno *in bonis*, avendo formulato espressa domanda nei confronti della curatela (cfr verbale di udienza del 17.06.2015). Ne consegue che la domanda di manleva va dichiarata improcedibile.

d. Sulla regolamentazione delle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 - applicabile al caso in esame aderendo all'interpretazione resa dal Cass., Sez. un., n. 17405/2012 - per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000. Gli attori hanno chiesto il rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica allegata nonché il rimborso delle spese sostenute nell'accertamento tecnico preventivo *ante causam* acquisito nell'ambito del presente procedimento. Al riguardo merita rilevare che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione "le spese dell'accertamento tecnico preventivo "*ante causam*" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (cfr Cass. 2005 n. 15672.) e che "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr Cass. 2013 n. 84).

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta: che gli attori, prima di promuovere il procedimento per accertamento tecnico preventivo avevano incaricato l'arch. C. di relazione sullo stato delle parti ammalorate, sostenendo la spesa di € 734,40 (cfr all. 6 fascicolo di parte attrice); che gli attori hanno sostenuto le spese della consulenza disposta in sede di a.t.p. per € 780,22 (cfr all. 7 fascicolo di parte attrice) nonché le spese legali relative a detta fase. Ne consegue il diritto degli attori ad ottenere il rimborso di dette spese dalla convenuta soccombente. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo conformemente alla nota di parte.

Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite nei rapporti con la convenuta contumace stante la sopravvenuta improcedibilità della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, in persona del giudice unico dott.ssa A.C., nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- condanna S.R., titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R." al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 8.486 al valore attuale, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- condanna S.R., titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R.", al rimborso, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in Euro 3700 per compenso, Euro 284,68 per spese documentate (contributo unificato, iscrizione a ruolo e spese di notifica del presente procedimento), oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
- condanna S.R., titolare della ditta individuale denominata "Impresa Costruzioni S.R.", al rimborso, in favore degli attori, in solido tra loro, delle spese relative al procedimento per accertamento tecnico preventivo che si liquidano in € 1.000 per compenso, € 118,12 per spese, oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge, nonché al rimborso di € 780,22 per compenso c.t.u. nominato in sede di a.t.p.) ed € 734,40 per spese di consulenza tecnica di parte;
- dichiara improcedibile la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della curatela del fallimento della società F.lli P. s.r.l.
- nulla sulle spese nel rapporto tra la convenuta ed il terzo chiamato.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Terni, 24 giugno 2015.

Il Giudice